

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

Art. 17

(Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati)

- 1.** Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati della Regione, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
- 2.** Il controllo consuntivo di regolarità contabile è esercitato su tutti i rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento.
- 3.** Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste nell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007.
- 4.** Il regolamento di cui al comma 1:
 - a)** individua i criteri per la scelta del campione che privilegiano le situazioni di possibile criticità;
 - b)** individua le modalità per la scelta del campione da effettuare mediante procedura casuale;
 - c)** disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
 - d)** disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.
- 5.** Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati è esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.
- 6.** Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari

delegati si esercita accertando che:

- a)** la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato capitolo;
- b)** la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato ordine di accreditamento;
- c)** la spesa sostenuta non ecceda l'importo dell'appropriato ordine di accreditamento.